



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la
seguinte:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1500 del Ruolo Generale
dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data 24
dicembre 2013 da

P. [REDACTED] LE V. [REDACTED]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia [REDACTED]
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] rappresenta e
difende unitamente [REDACTED]
margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

A. [REDACTED] T. [REDACTED] S SPA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a [REDACTED] nello
studio di [REDACTED] rappresenta e difende

giusta procura in calce alla memoria difensiva

RESISTENTE

In punto a : trasferimento

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 23 gennaio 2015

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 23 gennaio 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2013 regolarmente notificato V [REDACTED] P [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, A [REDACTED] T [REDACTED] spa affinché fosse accertata l'illegittimità del trasferimento dello stesso allo stabilimento di Luzzara e per l'effetto venisse ordinato alla resistente di reintegrarlo immediatamente nella sede di Fabbrico con le mansioni precedenti.

Domandava, quindi, che la società resistente fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti nella misura accertata in corso di causa nonché dei danni morali da quantificarsi in via equitativa.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria di costituzione depositata in data 4 marzo

2014 A. T. spa chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare il trasferimento comunicato in data 5 marzo 2012 e l'improcedibilità dell'azione dallo stesso promossa nel presente giudizio.

Chiedeva, quindi, in via principale il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conferma del trasferimento comunicato a V. in data 5 marzo 2012.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Occorre, innanzitutto, esaminare l'eccezione di decadenza proposta da parte resistente per violazione dei termini indicati nell'art. 32 comma 1 (modificativo dell'art. 6 della legge n.604/1966) e comma 3 lett c) della legge n.183/2010 e, cioè, per l'impugnazione del trasferimento in sede extragiudiziale nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del trasferimento e al promovimento del giudizio di impugnazione nel successivo termine di 270 giorni.

Orbene l'art. 32 comma 1 della legge n. 183/2010 che ha modificato l'art. 6 della legge n. 604/1966 applicabile pro tempore così prevede: "1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

L'art. 32 comma 3) della legge n. 183/2010, poi, prevede che: "Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

...c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento"

Orbene parte ricorrente assume che la suddetta norma non si applicherebbe al caso di specie dal momento che nel caso di specie difetta la forma scritta del trasferimento prevista ad substantiam.

Si osserva, innanzitutto, che secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte la comunicazione del trasferimento non richiede la forma scritta ad substantiam.

In particolare la Suprema Corte (Cass. lav n.109/2004, n. 19425/2013) ha asserito che “La comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme; nel caso in cui il provvedimento di trasferimento del lavoratore sia accompagnato dalla indicazione dei motivi , non sussiste un obbligo del datore di lavoro, su richiesta del dipendente, di indicare nuovamente i motivi del trasferimento”.

Né in contrario rileva la pronuncia della Suprema Corte n. 4347/1998 citata da parte ricorrente che si riferisce al caso in cui la forma sia prevista dal CCNL.

Nel caso di specie, infatti, parte ricorrente non ha dedotto che vi sia una previsione nel CCNL applicabile al rapporto di lavoro tra le parti in tal senso e non l'ha neppure prodotto.

Né del resto parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha dedotto come profilo di illegittimità del trasferimento il difetto della forma scritta.

Si osserva, peraltro, che, anche diversamente opinando, il difetto di forma scritta della comunicazione del trasferimento potrebbe rilevare ai fini del computo dei 60 giorni per l'impugnazione del trasferimento, ma non in relazione al successivo termine di 270 giorni dall'impugnazione per la proposizione del ricorso.

Tanto premesso si osserva che il trasferimento come risulta dal ricorso introduttivo gli è stato comunicato oralmente in data 5 marzo 2012 e che lo stesso ha depositato in data 11 aprile 2012 ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui ha impugnato il trasferimento e chiesto l'immediata reintegra nel precedente posto di lavoro.

Ne consegue, quindi, che l'eccezione di decadenza relativa al mancato rispetto del termine di 60 giorni per l'impugnazione del trasferimento risulta infondata.

Si osserva, inoltre, che comunque avendo il ricorrente impugnato il trasferimento lo stesso avrebbe dovuto proporre nei successivi 270 giorni il ricorso stante quanto previsto dall'art. 32 co 1 e 32 co 3 lett c) della legge n. 183/2010.

Occorre, quindi, verificare se detto ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 11 aprile 2012 e rigettato con ordinanza depositata in data 7 gennaio 2013 non reclamata valga anche ad impedire la decadenza relativa alla proposizione del ricorso nel termine dei 270 giorni.

A questo proposito si rileva che in giurisprudenza vi sono due orientamenti contrapposti sull'idoneità del ricorso ex art. 700 c.p.c.

ad evitare la decadenza per cui secondo una parte della giurisprudenza solo il ricorso ex art. 414 c.p.c. potrebbe sortire tale effetto, mentre secondo altra anche il ricorso ex art. 700 c.p.c. potrebbe evitare la decadenza.

Si ritiene di aderire alla tesi seguita da larga parte della giurisprudenza di merito secondo cui il ricorso ex art. 700 c.p.c. è inidoneo ad impedire la suddetta decadenza in quanto maggiormente conforme alla ratio della norma di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010 che ha finalità acceleratoria e di certezza dei rapporti giuridici.

In particolare si condividono le motivazioni espresse dal Tribunale di Venezia nella sentenza del 27 novembre 2013 in relazione alla decadenza ex art. 32 della legge n. 183/2010 nel caso di impugnazione per il licenziamento, ma che valgono anche nel caso di impugnazione del trasferimento.

Si legge, infatti, in detto provvedimento: "Ad avviso di questo Giudicante al ricorso d'urgenza non può riconoscersi effetto impeditivo della decadenza come eccepita nella presente causa.

E' consolidato l' orientamento giurisprudenziale che ritiene tale ricorso idoneo ad evitare la decadenza prevista nell'originario testo dell'art. 6 legge n. 604/66, ossia rispetto all' impugnazione nel termine di 60 giorni, e la riformulazione della norma avvenuta con l'art. 32 lo conferma: l'efficacia impeditiva della decadenza è riconosciuta anche ad atti extragiudiziali e a maggior ragione lo sarà

per quelli giudiziali.

Quanto invece all' ulteriore termine qui in discussione, di impugnazione giudiziale nei successivi 270 giorni (attualmente 180), la questione è controversa.

Vi è una prima interpretazione che fa leva sul dato letterale dell'art. 32, segnatamente al fatto che in esso si fa riferimento al ricorso, e quindi qualsiasi ricorso è ritenuto idoneo ad evitare la decadenza, anche quello cautelare, laddove l'eventuale causa di merito non soggiacerebbe a decadenza.

Tale considerazione è integrata dalla considerazione che l' articolo 669 octies c.p.c., escludendo la necessità di instaurare la causa di merito relativa al provvedimento cautelare idoneo ad anticiparne gli effetti, sancisce il principio della stabilizzazione degli effetti ottenuti con il ricorso ex art. 700 c.p.c., e fa leva sulla nozione di c.d. giudicato cautelare, ossia di definitività del pronunciamento "rebus sic stantibus".

Alla base della tesi opposta, dato atto dell' assenza di qualsiasi specificazione della tipologia di ricorso ricavabile dalla norma, viene di contro osservato che nello stesso periodo dell'art. 32 è prevista la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.

Questa specificazione non avrebbe un particolare significato se per "ricorso" il legislatore intendesse anche quello di urgenza, che normalmente viene proposto nella immediatezza dei fatti e si

esaurisce in tempi brevi, senza verosimili possibilità di utilizzo di documenti formatisi successivamente.

Peraltro la prassi giudiziaria nei ricorsi d'urgenza consente la produzione documentale al di fuori delle rigide preclusioni o decadenze del rito del lavoro, e anche sotto questo profilo la citata specificazione normativa se riferita al ricorso d'urgenza non assumerebbe particolare significato precettivo ed utilità concreta.

Il riferimento ai documenti di formazione successiva al deposito del ricorso in deroga al sistema delle preclusioni e decadenze viene ad avere un senso compiuto solo se riferito al ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c..

Questa argomentazione fondata sull'interpretazione dell'intero secondo periodo del comma 1 dell'art. 32, va integrata con la constatazione che il ricorso d'urgenza è teoricamente definitorio della causa, ma praticamente spesso non lo è, e soprattutto non necessariamente lo è.

L'effetto impeditivo della decadenza può essere al più affermato nel caso in cui il ricorso del lavoratore venga accolto con declaratoria di illegittimità del licenziamento: in tal caso il lavoratore, sul quale grava il regime decadenziale, attivatosi tempestivamente in giudizio con esito vittorioso, è privo di interesse alla causa di merito, né sussistono oneri di impugnazione a pena di decadenza per il datore di lavoro soccombente.

Se, invece, il ricorso d'urgenza viene respinto, difficilmente il

lavoratore rinuncerà al giudizio a cognizione piena, e si opporrà alla stabilizzazione del provvedimento che gli ha negato la tutela.

Non così peraltro, singolarmente, nel caso di specie in cui l'ordinanza di rigetto non è stata nell'immediato reclamata, né è stata seguita dal ricorso ex art. 414.

Appare dunque coerente con la funzione acceleratoria della norma in esame prevedere che il ricorso di merito venga depositato nel rispetto del termine di 270 giorni, indipendentemente dal giudizio d'urgenza.

Tale seconda tesi appare preferibile tenuto conto, appunto, della ratio dell' articolato meccanismo decadenziale introdotto dall' art. 32, che non risiede nella mera acquisizione della volontà di impugnativa, bensì nella necessità che in tempi brevi a seguire rispetto alla manifestazione di tale volontà (cui è funzionale il primo termine, di 60 giorni) si addivenga ad una pronuncia giudiziale, a garanzia - come già detto propria di ogni regime decadenziale - della certezza delle situazioni giuridiche.

Tale esigenza è tutelata esclusivamente con un ricorso idoneo a generare una pronuncia suscettibile di definitiva stabilità, e tale non è il ricorso d'urgenza posto che l' articolo 669 octies c.p.c. nell' attuale formulazione esclude sì la necessità, ai fini della conservazione di efficacia dell' ordinanza ex art. 700 cpc, di una tempestiva instaurazione del giudizio di merito (sesto comma), ma nel contempo precisa che tale ordinanza non acquisisce efficacia di

giudicato (ultimo comma).

Certamente, e ancor piu', tale esigenza non è tutelata nei casi – come quello di specie – di rigetto del ricorso d' urgenza.

In particolare in caso di rigetto, infatti, in cui parte datoriale non ha interesse alcuno ad instaurare la causa di merito, riconoscere effetto impeditivo della decadenza al ricorso ex art. 700 significherebbe vanificare la ratio dell' istituto in quanto verrebbe consentito al lavoratore di rimettere in discussione la decisione con un ricorso di merito in qualsiasi momento, astrattamente sine die..”

Tanto premesso si osserva che non bastando il ricorso ex art. 700 c.p.c. ad impedire la decadenza il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso ex art. 414 c.p.c. nel termine di 270 giorni dal impugnazione del trasferimento e cioè dall'11 aprile 2012 mentre ha depositato il presente ricorso solo in data 24 dicembre 2013.

Si osserva, peraltro, che anche diversamente opinando e volendo far decorre il termine di 270 giorni dalla definizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. il ricorrente sarebbe comunque incorso nella decadenza di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010 in quanto il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato definito il 7 gennaio 2013 ed il termine di 270 giorni alla data del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 24 dicembre 2013 era già da tempo scaduto.

Ne consegue, quindi, che deve essere dichiarata la decadenza del ricorrente dall'azione di impugnativa del trasferimento ed il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Stante la controvertibilità e novità della questione giuridica affrontata devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

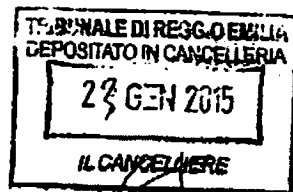
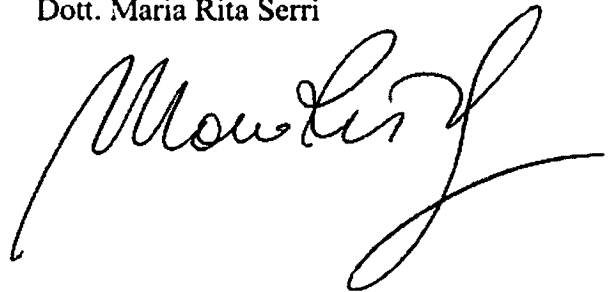
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1500/2013 R.G. così provvede :

- 1) Dichiarare la decadenza di P. [REDACTED] V. [REDACTED] dall'impugnazione del trasferimento e per l'effetto rigetta il ricorso
- 2) Compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 23 gennaio 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



IL PROSEGUENTE ARIO BRUSCELLANO
Claudio Bruscellano